

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2025, n. 98.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. (25G00104) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. (25G00100) Pag. 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa Lubrense. (25A03676) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorrento e nomina del commissario straordinario. (25A03677) Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

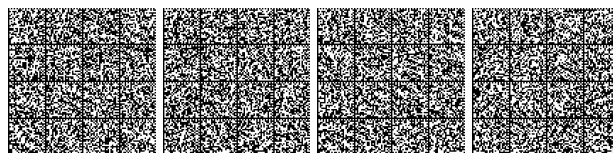
**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Arcobaleno cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Volpago del Montello e nomina del commissario liquidatore. (25A03668) Pag. 21

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Spazio solidale società cooperativa sociale ed integrata O.N.L.U.S. in liquidazione», in Lenola e nomina del commissario liquidatore. (25A03669) Pag. 22



DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kodemundi - società agricola cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», in Mantova e nomina del commissario liquidatore. (25A03667)..... *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina/fina-
nasteride, «Finarand». (25A03637)..... *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicopirronio bromuro, «Glicopirronio DOC». (25A03638).... *Pag.* 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene, «Orudis». (25A03639) *Pag.* 26

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Soppressione del Consolato onorario in Mindelo (Capo Verde) ed istituzione del Consolato onorario in Praia (Capo Verde). (25A03678)..... *Pag.* 26

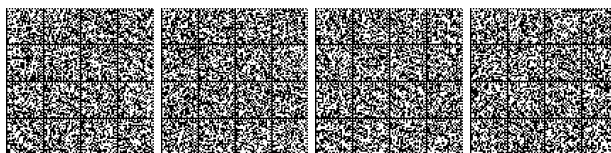
Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Volos (Grecia). (25A03691) *Pag.* 26

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Plastipak Italia Preforme S.r.l., in Verbania. (25A03670)..... *Pag.* 27

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni. (25A03671)..... *Pag.* 27



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2025, n. 98.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e

9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Preambolo

La Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, di seguito denominate le «Parti»,

Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021,



Animate dalla comune volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova;

b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti, attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'Articolo 2 del presente Accordo;

c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova;

d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale Istituzione si trova e designa:

i. per la Repubblica di Moldova:

la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;

il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa;

ii. per la Repubblica italiana:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;

f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;

g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;

h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;

i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;

l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;

m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;

n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;

o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione di ciascuna Parte.

(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile di ciascuna Parte.

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

(1) Il presente Accordo si applica:

a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

i) la pensione per limite d'età;

ii) la pensione di disabilità causata da una malattia generale;

iii) la pensione e l'indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;

iv) la pensione ai superstiti;

b. per la Repubblica italiana:

i) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

ii) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

(2) Il presente Accordo si applicherà, inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1).

(3) Il presente Accordo non si applica:

a. per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia;

b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.



(4) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 3

Campo di applicazione personale

(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.

(2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, ai sensi della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione relativa allo status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuna Parte alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Articolo 5

Esportabilità delle prestazioni

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario oppure un suo familiare o superstita ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applicherà per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.

TITOLO II

Disposizioni sulla legislazione applicabile

Articolo 6

Disposizioni generali

Salvo quanto diversamente previsto dagli Articoli 7 e 8 del presente Accordo, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione della Parte in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Articolo 7

Disposizioni particolari

(1) Le disposizioni stabilite dall'Articolo 6 del presente Accordo ammettono le seguenti eccezioni:

a. Il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio dell'altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi;

b. La persona che esercita un'attività autonoma abitualmente nel territorio di una delle Parti e che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione della prima Parte, purché la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi;

c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa;

d. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione della Parte al quale appartiene il porto;

e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;

f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di una delle Parti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

(2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del presente Articolo e del precedente Articolo 6, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

Articolo 8

Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo 7 del presente Accordo, nonché



il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Articolo 9

Totalizzazione

Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero da parte del lavoratore interessato del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di una Parte, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte, sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III Disposizioni Particolari

Articolo 10

Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo

Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, l'Istituzione competente di questa Parte deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, rispetto all'altra Parte, a una prestazione calcolata ai sensi dell'Articolo 11 del presente Accordo.

Articolo 11

Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata

(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detta Parte applica le disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

(2) Se la legislazione di una Parte subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altra Parte o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione

o occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, l'Istituzione competente di ciascuna Parte procede come segue:

a. determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del proprio Stato;

b. stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;

c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una delle Parti per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.

(4) Se la legislazione di una Parte prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi dei lavoratori interessati, l'Istituzione competente di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.

Articolo 12

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

Nonostante quanto disposto all'Articolo 11 del presente Accordo, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge per il lavoratore interessato alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Articolo 13

Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti

Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di en-



trambe le Parti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Articolo 14

Disposizioni particolari

Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altra Parte o può far valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.

Articolo 15

Intesa amministrativa

Le Autorità competenti delle Parti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un'Intesa amministrativa che acquisterà efficacia contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 16

Scambio di informazioni

Le Autorità competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

- a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
- b. tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo;
- c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 17

Collaborazione amministrativa

(1) Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell'altra Parte, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

(2) Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, operano nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.

(3) Una Parte mette a disposizione dell'altra gratuitamente la documentazione relativa agli accertamenti e ai

controlli sanitari già acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni competenti di entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.

Articolo 18

Assistenza diplomatica e consolare

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono rivolgersi direttamente alle Autorità competenti, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 19

Esenzioni e riconoscimento degli attestati

(1) Qualora la legislazione di una Parte preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nel territorio dell'altra Parte.

(2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano essere presentati per l'attuazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari delle Parti.

(3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Articolo 20

Organismi di collegamento

Per facilitare l'attuazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni competenti delle Parti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.



Articolo 21

Domande, dichiarazioni e ricorsi

(1) Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorità competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità competente, Istituzione competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte.

(2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto a una Autorità competente o Istituzione competente di una Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorità competente o Istituzione competente dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità competente o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Articolo 22

Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.

Articolo 23

Pagamento delle prestazioni

(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari è effettuato nella valuta nazionale della Parte che effettua il pagamento in conformità alla legislazione che essa applica.

(2) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte è effettuato in euro.

(3) Ai fini del paragrafo 2 del presente Articolo, i tassi di cambio di riferimento sono:

- per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia il giorno del pagamento;
- per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati dalla Banca Nazionale Moldova il giorno del pagamento.

Articolo 24

Recuperi

L'Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da

essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituzione competente creditrice.

Articolo 25

Protezione dei dati personali

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo.

Tutti gli scambi di dati tra le Parti sono regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Simultaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo, acquisterà efficacia l'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo resterà valido per un periodo di tempo indeterminato, esso potrà essere denunciato da ciascuna Parte tramite notifica all'altra Parte, per via diplomatica, della propria intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per la cessazione.

(3) In caso di denuncia del presente Accordo:

a. i diritti acquisiti dai beneficiari saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;

b. tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;

c. i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo successivi accordi da stipularsi tra le Parti.

(4) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, cesserà di esplicare i propri effetti.



Articolo 27

Decorrenza

(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

(2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(3) Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(4) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Articolo 28

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 29

Emendamenti

Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L'Accordo emendativo entrerà in vigore secondo le stesse procedure stabilite dall'Articolo 26, paragrafo 1.

Fatto il 31.10.2024 a ROMA, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Marina Elvira Calderone

Per la Repubblica di Moldova

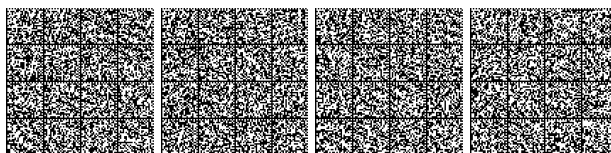
[Firma]

ALLEGATO I

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI TRA LE ISTITUZIONI COMPETENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna «Istituzione competente» di una Parte (in seguito Istituzione), di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.



I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

(a) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

(b) «dati particolari»: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

(c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.

(d) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure penali.

(e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

(f) «trasferimento»: invio di dati personali da un'Istituzione di una Parte ad un'Istituzione dell'altra Parte.

(g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese.

(h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo in un Paese diverso dalle Parti.

(i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.

(j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

(k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.

(l) «segreto d'ufficio»: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

(m) «diritti degli Interessati»:

i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile;

ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi. «diritto di limitazione del trattamento»: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;

vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

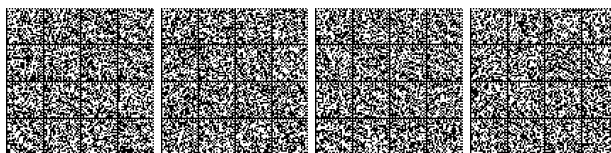
II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano alle categorie di persone fisiche citate all'art. 3 dell'Accordo con riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari per assicurare le prestazioni elencate all'art. 2 dello stesso Accordo.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

Le Istituzioni hanno come finalità l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all'art. 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di perseguire tali finalità. Le Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura



di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Istituzione trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'istituzione venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Istituzione sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Istituzione fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

(b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;

(c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;

(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;

(f) i contatti per sollevare una controversia o far valere una pretesa.

Ciascuna Istituzione diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli

addetti. Qualora un'Istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Istituzione trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Istituzione adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Istituzione.

Ciascuna Istituzione darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Istituzione può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Istituzione può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operan-



ti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Istituzione ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Istituzione ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Istituzione trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Istituzione ricevente informerà previamente l'Istituzione trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione configli con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Istituzione ricevente dovrà informare l'Istituzione trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Istituzione trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L'Istituzione ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Istituzione ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. Tutela amministrativa e giudiziaria

Se un Interessato ritiene che un'Istituzione non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un'Autorità di controllo indipendente ed un ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione⁽¹⁾. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Istituzione trasferente, dell'Istituzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Istituzioni si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Istituzione trasferente ritenga che l'Istituzione ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Istituzione trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

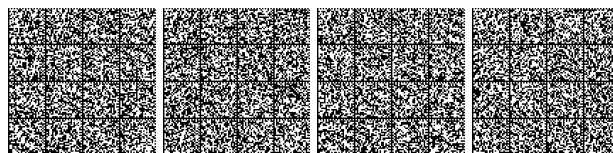
IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo indipendenti menzionate al punto III.8.

2. Ciascuna Istituzione condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Istituzione, l'Istituzione interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Istituzione che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un'Istituzione ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza

⁽¹⁾ In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Sempre con riferimento all'Italia, l'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice. Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, è l'Organismo di controllo per il trattamento dei dati personali, la cui attività è disciplinata dal Capitolo IV della predetta Legge. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato dal trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un'Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti.



ritardo l'Istituzione trasferente, nel qual caso questa sospende temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Istituzione ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un'Istituzione trasferente ritenga che un'Istituzione ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospende il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Istituzione trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1319):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 3 dicembre 2024.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, l'11 dicembre 2024 con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 dicembre 2024 ed il 28 gennaio 2025.

Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2291):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 marzo 2025, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 marzo e il 9 aprile 2025.

Esaminato in aula il 5 maggio 2025 e approvato definitivamente l'11 giugno 2025.

25G00104

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, con la quale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septies-decies*;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del



27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo

1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.

2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

3. È prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all'uopo dedicato assicura la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.

2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.



3. L'ISTAT, provvede alle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.».

Art. 4.

Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

«Art. 15. — La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.».



«Art. 28. — I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

«Art. 30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».

«Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

«Art. 38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.».

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo», fatta a New York il 20 novembre 1989, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante: «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2024:

«Art. 3 (*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*).

— 1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal “Servizio 114”, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septiesdecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.



4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999.

— La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998.

— La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

— Si riporta il testo degli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septiesdecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 98-*quaterdecies* (Obblighi di informazione applicabili ai contratti). — 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardano un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lettera l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

- a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
- b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;
- c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;
- d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
- e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;
- f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-*septiesdecies* comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

5-bis. *I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.*

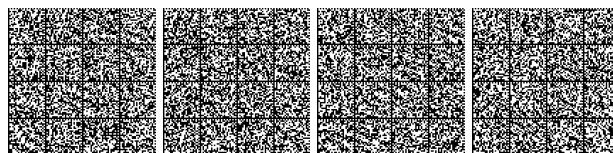
6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.».

«Art. 98-*septiesdecies* (Durata dei contratti e diritto di recesso).

— 1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto



a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.».

— Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:

«Art. 3 (*Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità*). — 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

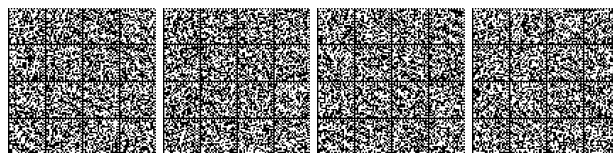
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;



d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "con decreto del" sono inserite le seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il" e dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali," sono soppresses le seguenti: "di concerto con".

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c):

a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per la solidarietà sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità" e le parole: "organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia";

b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: "- Dipartimento per le pari opportunità" sono sostituite dalle seguenti "- Dipartimento per le politiche della famiglia" e le parole: "Ministro per le pari opportunità" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità".

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d):

a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 41, comma 1, le parole: "Ministro per gli affari sociali coordina" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delegato per la famiglia e le disabilità"; al comma 8, le parole: "Il Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità";

2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: "Il Ministro per la solidarietà sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità";

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

"1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri";

2) al comma 2, le parole: "presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.";

d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità" e la parola: "definisce" è sostituita dalla seguente: "definiscono";

2) all'articolo 3, comma 2, le parole: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità" e le parole: "Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono";

3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità";

4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono";

e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante" e le parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresses;



2) al comma 3, le parole: “un rappresentante dell’INPS e possono essere invitati altri membri del Governo” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato, nonché un rappresentante dell’INPS e possono essere invitati altri membri del Governo”;

f) all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente:

“254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.”;

g) all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: “dell’economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: “per la famiglia e le disabilità,”;

h) all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: “dell’università e della ricerca,” sono inserite le seguenti: “sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,”;

i) all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: “ed è composto” sono inserite le seguenti: “da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,”;

l) all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: “di concerto con” sono inserite le seguenti: “il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,”;

l-bis) all’articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,” sono inserite le seguenti: “un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,”.

4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l’anno 2018, nelle more dell’adozione del piano triennale di cui all’articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto.

4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcolodipendenze correlate, relativamente:

a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;

b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;

c) alla sorveglianza, nell’ambito del Piano di azione nazionale antidroga, dell’andamento concernente l’applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l’articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) l’articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997.

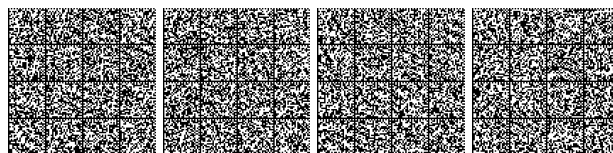
Note all’art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell’articolo 3 della citata legge 29 maggio 2017, n. 71:

«Art. 3 (*Piano di azione integrato*). — 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Consiglio nazionale degli utenti, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, re-



dige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti all'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante: «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2007:

«Art. 1 (*Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*). — 1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

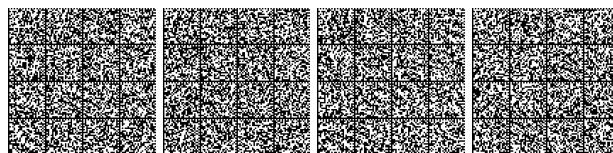
5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.».

25G00100



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa Lubrense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Massa Lubrense (Napoli);

Considerato altresì che, in data 8 maggio 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Lorenzo Balduceelli.

Il citato amministratore, in data 8 maggio 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli).

Roma, 5 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorrento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sorrento (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorrento (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosalba Scialla è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sorrento (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta, a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 maggio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Pertanto, il prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 maggio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorrento (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosalba Scialla, Prefetto in quiescenza.

Roma, 5 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Arcobaleno cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Volpago del Montello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Arcobaleno cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 160,00, si riscontra una massa debitoria di

euro 25.275,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 25.115,00, fattori questi che non depongono a favore della conclusione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che in data 7 luglio 2021, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Associazione generale delle cooperative italiane in data 16 gennaio 2020;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Arcobaleno cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Volpago del Montello (TV) (codice fiscale 03303530269), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Mion, nato a Verona (VR) il 4 dicembre 1961 (codice fiscale MNILRT61T04L781H), ivi domiciliato in piazza Cittadella, n. 13.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03668

DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Spazio solidale società cooperativa sociale ed integrata O.N.L.U.S. in liquidazione», in Lenola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Spazio solidale società cooperativa sociale ed integrata O.N.L.U.S. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 15.522,00, si riscontra una massa debitoria di euro 53.036,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 39.566,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Spazio solidale società cooperativa sociale ed integrata O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Lenola (LT) (codice fiscale 02350550592), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Ranucci, nato a Roma (RM) il 5 aprile 1985 (codice fiscale RNCRR85D05H501E), ivi domiciliato in via Rovereto, n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03669



DECRETO 18 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kodemundi - società agricola cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», in Mantova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Kodemundi - società agricola cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.230,00, si riscontra una massa debitoria di euro 75.236,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 68.006,00;

Considerato che in data 23 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la suddetta comunicazione è stata trasmessa nuovamente in data 5 maggio 2022, in quanto precedentemente inviata ad indirizzo PEC errato, e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che in data 26 settembre 2024 la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la coope-

rativa in argomento non è più aderente all'associazione dal 25 settembre 2024;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere c) ed e), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Kodemundi - società agricola cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», con sede in Mantova (MN) (codice fiscale n. 02384790206), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto De Falco, nato a Benevento (BN) il 23 marzo 1963 (codice fiscale DFLR-RT63C23A783U), domiciliato in Milano (MI), via Fieno, n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03667



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina/finasteride, «Finarand».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 229/2025 del 16 giugno 2025

Codici pratica: MCA/2024/45 - C1A/2025/676

Procedure europee:

DE/H/8076/001/DC

DE/H/8076/001/IA/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «FINARAND», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani 4/A, 28100 Novara

confezione

«4 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/te/pvdc/al

A.I.C. n. 051943013 (in base 10) 1KK5M5 (in base 32)

principio attivo: Doxazosina/Finasteride

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sofarimex Industria Química e Farmacêutica, S.A., Avenida das Industrias, Alto do Colaride, Aqualva, 2735-213 Cacém, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

A.I.C. 051943013 «4 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/te/pvdc/al

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione

A.I.C. 051943013 «4 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/te/pvdc/al

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro il 29 novembre 2025 (DLP 31 agosto 2025) e successivamente ogni due anni, conformemente ai requisiti definiti per la finasteride e la doxazosina nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Nel contempo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'associazione dei principi attivi finasteride/doxazosina venga inserita nell'elenco EURD di cui sopra. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD per la specifica associazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

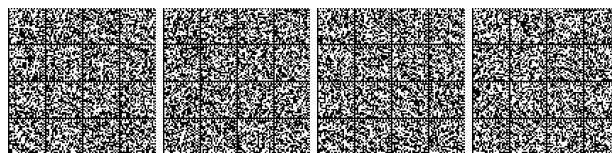
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03637



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicopirronio bromuro, «Glicopirronio DOC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 230/2025 del 16 giugno 2025

Codici pratica MCA/2023/185, C1B/2024/2892

Procedure europee NL/H/5894/001/DC, NL/H/5894/001/IB/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «GLICOPIRRONIO DOC», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati 40 - 20121 Milano - Italia

Confezioni

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 10 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria con inalatore A.I.C. n. 050802014 (in base 10) 1JGCBY (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria con inalatore A.I.C. n. 050802026 (in base 10) 1JGCCB (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria con inalatore A.I.C. n. 050802038 (in base 10) 1JGCCQ (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria con inalatore A.I.C. n. 050802040 (in base 10) 1JGCCS (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 10 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 050802053 (in base 10) 1JGCD5 (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 050802065 (in base 10) 1JGCDK (in base 32)

«44 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 050802077 (in base 10) 1JGCDX (in base 32)

Principio attivo: glicopirronio bromuro

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios LICONSA S.A., Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara - Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale con una periodicità di tre anni dalla data di autorizzazione (cioè, DLP di trentasei mesi dopo l'autorizzazione).

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

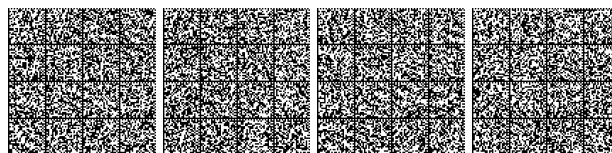
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03638



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene, «Orudis».

Estratto determina AAM/PPA n. 385/2025 del 20 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione *worksharing* approvata dallo Stato membro di riferimento (Svezia):

TIPO II - C.I.4) Sono modificati i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiunta di informazioni di sicurezza correlate al potenziale rischio di eruzione fissa da farmaco (FDE) causato dal ketoprofene, relativamente al medicinale ORUDIS nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

023183027 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule;

023183041 - «100 mg supposte» 10 supposte;

023183130 - «5% gel» tubo da 30 g;

023183142 - «5% gel» tubo da 50 g;

023183193 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

023183205 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice pratica: VC2/2024/242.

Numero di procedura: SE/H/XXXX/WS/789.

Titolare: Sanofi S.r.l. con sede legale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano; codice fiscale n. 00832400154.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03639

**MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE****Soppressione del Consolato onorario in Mindelo (Capo Verde) ed istituzione del Consolato onorario in Praia (Capo Verde).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Mindelo (Capo Verde), è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Praia (Capo Verde) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio della Repubblica di Capo Verde.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A03678

**Limitazione delle funzioni del titolare
del vice Consolato onorario in Volos (Grecia).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Paraskevi Stathaki, vice Console onorario in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;



j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A03691

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Plastipak Italia Preforme S.r.l., in Verbania.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 357 del 20 giugno 2025 si è provveduto al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 55 del 3 febbraio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'installazione chimica di Plastipak Italia Preforme S.r.l. sita in Verbania (VCO), procedimento ID 15015, identificata dal codice fiscale 02076710033, con sede legale in viale Azari, 110 - 28922 Verbania (VCO), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mase.gov.it/> e <https://va.mite.gov.it/it-IT>

25A03670

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 giugno 2025 è stata disposta la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell'allegato A al decreto stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto interministeriale 5 settembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024, recante i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 giugno 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A03671

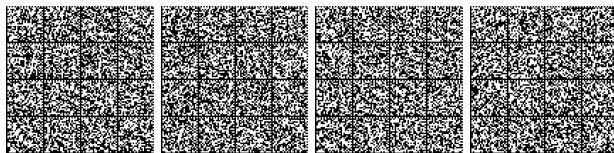
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-150) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 0 1 *

€ 1,00

